



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Fornaci Scanu SpA
fornaciscanuspa@pec.buffetti.it
e p.c. Comune di Guspini
e p.c. Provincia del Medio Campidano
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del
territorio
e p.c. ARPAS - Dipartimento del Sulcis

Oggetto: **“Autorizzazione Integrata Ambientale Fornaci Scanu spa di cui al Provvedimento Dirigenziale della Provincia del Medio Campidano n. 06/2010 del 27/05/2010 e s.m.i.”. Proponente: Fornaci Scanu S.p.A. Procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'Art. 6, c. 9 del D. Lgs n. 152/06, e s.m.i., e Art. 4 delle Direttive allegare alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021., come modificata dalla Delib. G.R. n. 18/24 del 2026. Comunicazione esito valutazione.**

In riferimento al procedimento in oggetto, vista l'istanza trasmessa da codesta Società (di seguito Proponente) con nota P.E.C. del 13.07.2026 (prot. D.G.A. nn. 21352, 21353 di pari data), regolarizzata con P.E.C. del 24.07.2026 (prot. D.G.A. n. 22975 del 27.07.2026), esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che l'attività svolta nello stabilimento Fornaci Scanu è riconducibile al punto 3, lett. m (*“fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 t/g e/o con capacità di forno superiore a 4 m³ e con densità di colata per forno superiore a 300 kg/ m³”*), dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, come modificata dalla Delib. G.R. n. 18/24 del 2026. Tuttavia, l'impianto non è stato mai sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto l'avvio è antecedente al 14.03.1997, data di entrata in vigore della Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997, che ha modificato la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, introducendo, al punto 5, lett. f) dell'Allegato II alla medesima direttiva, la voce *“Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane”*. Successivamente a tale data, stante le informazioni fornite dalla Proponente, l'installazione non ha subito modifiche sostanziali tali da poter determinare ripercussioni negative sull' ambiente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

La variante in esame prevede la sostituzione di n. 2 attrezzature obsolete installate più di 50 anni fa (caldaia e annesso generatore di vapore installata a fine anni '70), funzionanti con un combustibile con olio combustibile denso e olio diatermico per la generazione del vapore, con:

- generatore di vapore di nuova generazione a riscaldamento diretto (senza olio diatermico) da 969 kW, funzionante a GPL;
- serbatoio fuori terra per lo stoccaggio del GPL a servizio del nuovo generatore (volume complessivo di 12,5 mc e volume utile di accumulo pari a 10 mc);
- caldaia a condensazione di preriscaldamento a GPL da 34 kW (per il preriscaldamento del serbatoio).

La sostituzione si è resa necessaria a causa del malfunzionamento e dei continui fermi operativi per manutenzione.

Premesso quanto sopra, considerato che, la variante in esame:

- non determina potenziali impatti, significativi e negativi, sull'ambiente, diversi e/o aggiuntivi rispetto alla configurazione attuale;
- la stessa non è, pertanto, ascrivibile al punto 8, lett. t) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", dell'Allegato IV alla parte II del vigente D.Lgs. 152/2006.

si comunica che, per la modifica in esame, non è necessario attivare la procedura di Verifica di competenza del Servizio V.I.A. La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 6, co. 9 e 9bis del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., dell'art. 4 delle Direttive allegata alla Delib.G.R. 11/75 del 2021, come modificate dalla Delib.G.R. 18/24 del 2026, e sono fatti salvi altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

ENRICO PIA

FELICE MULLIRI



Firmato digitalmente da
DANIELE SIUNI
08/10/2026 10:02:35